



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 730

Data 14/05/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA PER PRESTAZIONI DI FARMACOTOSSICOLOGIA SU SOSTANZE D'ABUSO PROVENIENTI DA SEQUESTRI IN ESITO A PROCEDIMENTI PENALI.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA PER PRESTAZIONI DI FARMACOTOSSICOLOGIA SU SOSTANZE D'ABUSO PROVENIENTI DA SEQUESTRI IN ESITO A PROCEDIMENTI PENALI.

Preso atto della relazione del Direttore Sanitario Aziendale che qui si riporta integralmente:

Premesso che:

- la Asl di Pescara eroga periodicamente prestazioni di farmacotossicologia per conto della Procura della Repubblica di Pescara presso il Tribunale di Pescara;
- nel corso delle ultime annualità, le richieste per prestazioni di farmacotossicologia sono notevolmente aumentate e si è reso necessario addivenire alla stipula di una convenzione tra le parti, per evidenti ragioni di copertura finanziaria dei costi, trattandosi peraltro di prestazioni a pagamento.

Considerato che:

- la DGR n. 502 del 10.08.2020 ha individuato la U.O.S.D. di Farmacotossicologia e Qualità Analitica del Presidio Ospedaliero di Pescara quale Centro di Riferimento Regionale ultraspecialistico in materia di Farmacotossicologia, Tossicologia Occupazionale e Forense;
- la U.O.S.D. Farmacotossicologia e Qualità Analitica dell'ASL di Pescara è accreditata UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Accreditamento n.1822 L-Laboratorio di prova 2274/ASLPE);

Precisato che

- la Circolare del Ministero della Giustizia del 27.5.2016 prevede espressamente la possibilità per gli uffici giudiziari di ricorrere a *“stabili rapporti di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici qualificati, finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività di analisi tossicologiche in materia di sostanze stupefacenti” purché si razionalizzi la spesa;*
- La ASL di Pescara effettuerà per conto della Procura della Repubblica di Pescara analisi su matrice chimica di sostanze sottoposte a sequestro da parte delle forze dell'ordine, nell'ambito di procedimenti penali e per fini di giustizia, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309;
- Il Pubblico Ministero, titolare del procedimento nell'ambito del quale deve essere compiuto l'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente, conferirà l'incarico al medico che la ASL di Pescara ha precedentemente messo a disposizione, il quale assumerà il ruolo di Ausiliario della Procura della Repubblica di Pescara;

Preso Atto che in data 14 Aprile 2026 è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica di Pescara, tramite PEC, la Convenzione siglata dal Direttore Generale della Asl di Pescara e che la stessa è stata restituita, munita di analoga sottoscrizione, dall'On. Procuratore della Repubblica di Pescara in

data 16.04.2026.

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente Amm.vo Ufficio Intramoenia e Marketing;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta dalla Azienda Sanitaria di Pescara e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per prestazioni di farmacotossicologia su sostanze d'abuso provenienti da sequestri in esito a procedimenti penali, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) DI INDIVIDUARE quale referente per la corretta esecuzione della presente convenzione la dott.ssa Gilda Angelini, Responsabile della UOSD Farmacotossicologia e Qualità Analitica;

3) DI PRECISARE che gli importi derivanti dalle fatture attive emesse dovranno essere imputati alla voce di conto n. 03.03.04.04.01- Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze

3) DI DEMANDARE all'Ufficio Intramoenia gli adempimenti di natura amministrativo-contabili raccordandosi all'uopo con il Referente sopra individuato;

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla UOSD Farmacotossicologia e Qualità Analitica e all'Ufficio Intramoenia;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lvo 33/2013;

7) DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge Regionale n.10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui al D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale;

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E LA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI PESCARA PER PERIZIE O CONSULENZE
TOSSICOLOGICHE E PER ANALISI QUALI-QUANTITATIVE SU SOSTANZE
D'ABUSO PROVENIENTI DA SEQUESTRI IN ESITO A PROCEDIMENTI PENALI**

T R A

L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA (di seguito indicata ASL di Pescara), con sede legale e domicilio fiscale in Pescara alla Via R. Paolini n. 45 – 65124 Pescara, C.F. e P.IVA 01397530682, in persona del Direttore Generale, Dott. Vero Michitelli, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA (di seguito indicata Procura della Repubblica di Pescara) con sede in Pescara sita in Via Antonio Lo Feudo 1, 65129 (PE), in persona del Procuratore, Dott. Giuseppe Bellelli, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale

PREMESSO CHE:

- la DGR n. 502 del 10.08.2020 ha individuato la U.O.S.D. di Farmacotossicologia e Qualità Analitica del Presidio Ospedaliero di Pescara quale Centro di Riferimento Regionale ultraspecialistico in materia di Farmacotossicologia, Tossicologia Occupazionale e Forense;
- la U.O.S.D. Farmacotossicologia e Qualità Analitica dell'ASL di Pescara è accreditata UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Accreditamento n.1822 L–Laboratorio di prova 2274/ASLPE);
- la Circolare del Ministero della Giustizia del 27.5.2016 prevede espressamente la possibilità per gli uffici giudiziari di ricorrere a “*stabili rapporti di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici qualificati, finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività di analisi tossicologiche in materia di sostanze stupefacenti*” purché si razionalizzi la spesa;
- **CONSIDERATO** che in ottica di una proficua collaborazione istituzionale si rende necessario addivenire alla stipula di una convenzione tra la ASL di Pescara e la Procura della Repubblica di Pescara per l'analisi su matrice chimica di sostanze sottoposte a sequestro da parte delle forze dell'ordine, nell'ambito di procedimenti penali, per fini di giustizia, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della convenzione

- 1.** La ASL di Pescara si impegna, tramite il proprio personale e con l'utilizzo delle apparecchiature di proprietà, ad eseguire in favore della Procura della Repubblica di Pescara, per il tramite della U.O.S.D. di Farmacotossicologia e Qualità Analitica del Presidio Ospedaliero di Pescara, tutte le prestazioni per l'analisi qualitativa e quantitativa sulle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro in esito a procedimenti penali;
- 2.** La ASL di Pescara provvederà al prelievo, all'analisi, alla refertazione ed alla successiva restituzione dei referti secondo le modalità previste nella "*procedura per effettuazione degli esami tossicologici su sostanze d'abuso proveniente da sequestri*" che sarà opportunamente condivisa tra le parti;
- 3.** La ASL di Pescara, a tal proposito, ha stipulato e mantiene in vigore apposita polizza assicurativa RCT/RCO con la Compagnia AM TRUST.

Art. 2 – Condizioni Economiche e di Pagamento

1. I rapporti derivati dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra la Procura della Repubblica di Pescara e la ASL di Pescara.

La ASL di Pescara provvederà a mettere a disposizione un medico della U.O.S.D. di Farmacotossicologia e Qualità Analitica, munito di adeguate competenze clinico-specialistiche, che verrà nominato quale Ausiliario della Procura della Repubblica di Pescara.

Il Pubblico Ministero, titolare del procedimento nell'ambito del quale deve essere compiuto l'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente, conferirà l'incarico al medico che la ASL di Pescara ha precedentemente messo a disposizione, quale figura idonea al ruolo di Ausiliario della Procura della Repubblica di Pescara.

2. A tal proposito come configurato nell'art. 27 della tabella allegata al D.M. 30 Maggio 2002, al medico incaricato quale Ausiliario della Procura, spetteranno i seguenti onorari: "*per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza e da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa (...) Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà*".

3. La Procura della Repubblica di Pescara si impegna a remunerare la ASL di Pescara per l'effettuazione degli esami quali-quantitativi sulle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro e che i relativi oneri rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e ribadito nella Circolare 27 del 27 Maggio 2016 "*Spese per gli accertamenti tecnici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell'ambito di indagini penali*" e, dunque, poste a carico del Ministero della Giustizia.

Art. 3 – Durata, recesso e rinnovo

La presente convenzione ha validità di anni 3 a decorrere dal 1° gennaio 2026 e potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti.

I soggetti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno giorni 30, con formalizzazione del recesso tramite posta elettronica certificata.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento dell'attività previste, le informazioni rilevate di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni, di volta in volta, qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte del Tribunale di Pescara (in quanto non svolge detta attività) e quindi di un "acquisto" di prestazione.
5. Considerato che, nel caso di specie, la differenza di finalità tra la Parti può essere rinvenuta, per la ASL di Pescara, nella effettuazione di test qualitativi e quantitativi farmacotossicologici che ricadono nelle competenze della struttura ospedaliera di che trattasi individuata quale centro di riferimento regionale e, per la Procura di Pescara, nella necessità di ricercare sostanze

stupefacenti penalmente rilevanti e funzionali ad una rapida ed efficace definizione dei procedenti penali e/o amministrativi.

6. Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
7. Le Parti si impegnano a garantire per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.
8. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dalla normativa citata;
 - b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,
 - c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti.
9. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.
10. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

Art. 5 – Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo sarà assolta in modalità virtuale ed il relativo onere economico sarà ripartito equamente tra le parti; l'imposta di registro sarà corrisposta in caso d'uso.

Art. 6 – Foro competente

1. Le parti danno atto che, per eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Pescara.

Art. 7. Elezione di domicilio

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e della Procura di Pescara.

Letto, confermato e sottoscritto

Procura della Repubblica di Pescara	Azienda Sanitaria Locale di Pescara
Il Procuratore Dott. Giuseppe Bellelli	Il Direttore Generale Dott. Vero Michitelli

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vilma Rosa

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0303040401

Anno 2026-2027-2028

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 730 del 14/05/2026 ad oggetto:

PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA PER PRESTAZIONI DI FARMACOTOSSICOLOGIA SU SOSTANZE D'ABUSO PROVENIENTI DA SEQUESTRI IN ESITO A PROCEDIMENTI PENALI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 14/5/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato